



# Città di Galatina

*Provincia di Lecce*

Direzione Servizi Finanziari - Servizio Entrate e Riscossione

## DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI TRIBUTARI

### SI AVVISANO I CONTRIBUENTI

che il Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha previsto e disciplinato la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

In particolare, in forza delle predette disposizioni normative, è concessa ai contribuenti la possibilità di estinguere il proprio debito, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del D. Lgs. n. 46/1997, provvedendo al pagamento integrale:

- a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi;
- b) delle somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio sulle somme di cui sopra, nonchè di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Si precisa che, per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi.

Ai fini della definizione, il debitore manifesta all'agente della riscossione la volontà di avvalersene, **presentando apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2019**, con le modalità ed in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata può essere effettuato:

- a) in unica soluzione entro il **31 luglio 2019**;



# Città di Galatina

*Provincia di Lecce*

**Direzione Servizi Finanziari - Servizio Entrate e Riscossione**

- b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali (ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione), aventi scadenza, rispettivamente, il **31 luglio** ed il **30 novembre 2019**; le restanti, di pari ammontare, scadenti il **28 febbraio**, il **31 maggio**, il **31 luglio** e il **30 novembre di ciascun anno**, a **decorrere dal 2020**, con applicazione, a decorrere dal 1° agosto 2019, degli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

Entro il 30 giugno 2019 l'agente della riscossione comunicherà ai debitori che abbiano presentato la dichiarazione entro il 30 aprile 2019 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

**Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili.**

Si rammenta, inoltre, che, con il D.L. n. 119/2018 è stato, altresì, fissato al **7 dicembre 2018** il termine di pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, per i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata, ai sensi del D.L. 148/2017, convertito nella legge n. 172/2017, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017. Pertanto, per i debitori che abbiano provveduto al versamento delle tre rate scadute **entro il 7 dicembre 2018 (pena la non applicabilità della nuova definizione agevolata)**, opera automaticamente il differimento del versamento delle restanti somme – che potrà essere effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019 – sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invierà a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Resta salva, in ogni caso, la facoltà per il debitore di



# Città di Galatina

*Provincia di Lecce*

**Direzione Servizi Finanziari - Servizio Entrate e Riscossione**

effettuare il versamento delle rate differite in **unica soluzione entro il 31 luglio 2019**.

Per qualunque informazione in merito alla definizione agevolata i contribuenti potranno contattare direttamente gli uffici di Agenzia delle Entrate – Riscossione o accedere al sito internet [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it).

Il Dirigente

*Avv. Elvira Anna Pasanisi*